

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G04387 **del** 15/04/2015

Proposta n. 5516 **del** 10/04/2015

Oggetto:

Ecologia Viterbo S.r.l., con sede legale in Roma in via Atto Tigri n. 11 - P.IVA: 01469401002 – Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. B0346 del 27.1.2010 e s.m.i. per l'impianto di trattamento meccanico biologico sito in Viterbo loc. Casale Bussi.

OGGETTO: Ecologia Viterbo S.r.l., con sede legale in Roma in via Atto Tigri n. 11 - P.IVA: 01469401002 – Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. B0346 del 27.1.2010 e s.m.i. per l’impianto di trattamento meccanico biologico sito in Viterbo loc. Casale Bussi.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITÀ E RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti” all’Arch. Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto “Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti”;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

1. di fonte comunitaria:

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

2. di fonte nazionale:

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;

Decreto Direttoriale del 7 ottobre 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di adozione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti;

3. di fonte regionale:

L.R. n. 27 del 9 luglio 1998 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

D.C.R. n. 14 del 18 gennaio 2012 “Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei rifiuti)”;

D.G.R. n. 222 del 25 febbraio 2005 “Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi”;

D.G.R. n. 239 del 18 aprile 2008 “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”,

D.G.R. n. 755 del 24 ottobre 2008 “Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006, dell’art. 14 del D.lgs. 36/2003 e del D.lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”;

D.G.R. n. 239 del 17 aprile 2009 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico”;

D.G.R. n. 956 del 11 dicembre 2009 “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti”;

D.C.R. n. 8 del 24 luglio 2013 “Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso”;

D.G.R. n. 548 del 5 maggio 2014 Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98";

D.G.R. n. 720 del 28 ottobre 2014 “Approvazione delle Linee guida per la redazione del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti del Lazio”;

PREMESSO che la Società Ecologia Viterbo S.r.l. (di seguito Società), con sede legale in Roma via Atto Tigri n. 11 - P.IVA: 01469401002, gestisce un impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) sito in Viterbo località Casale Bussi, in forza della autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con Determinazione n. B0346 del 27.1.2010, successivamente aggiornata con Determinazione n. B1945 del 14.3.2011;

VISTA la nota prot. 148 del 14.7.2014, acquisita al prot. n. 413834 del 17.7.2014, con la quale la Società ha presentato istanza di modifica non sostanziale della Determinazione in oggetto, relativamente all’impianto TMB; la richiesta riguarda in particolare:

1. Identificazione ed adeguamento delle aree adibite a deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;

2. Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di triturazione secondario con rimozione dell'attuale mulino Williams e sua sostituzione con trituratore Doppstadt modello DW306 Ceron;
3. Installazione di una tensostruttura sull'area adibita a lavaggio mezzi munita di accumulo delle acque di lavaggio in serbatoio fuori terra con bacino di contenimento;
4. Copertura della zona di carico CDR/CSS mediante il montaggio di una tettoia sull'uscita del nastro di carico e di una tensostruttura mobile per coprire il semirimorchio e il trattore nella fase di carico del rifiuto;
5. Ottimizzazione sulla gestione delle acque di prima pioggia mediante la raccolta separata sull'area davanti alla sezione di ricezione con accumulo in serbatoio fuori terra con bacino di contenimento e potenziamento dell'accumulo delle acque di prima pioggia e dell'efficienza depurativa con l'installazione di uno sgrigliatore;
6. Controllo radiometrico sui rifiuti: identificazione delle zone interessate tra cui la zona 4 "zona di stoccaggio delle origini delle positività radiometriche isolate in fusti, in attesa di trattamento";
7. Allestimento di container ad uso spogliatoio e servizi igienici per ditte esterne.

All'istanza la Società ha allegato la seguente documentazione:

- quietanza di pagamento delle tariffe istruttorie come previsto dalla D.G.R. 956/2009 e s.m.i.;
- Relazione tecnica descrittiva, a firma del dott. ing. Pierpaolo Lombardi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 22297 sez. A, e dell'ing. Massimiliano Sacchetti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina al n. 21 sez. B;
- Documento "Gestione delle anomalie radiometriche rilevate sui rifiuti in ingresso – Procedura Operativa" Rev. 2 redatto dalla Præneste Consulting in data 25.6.2014;
- Perizia tecnica asseverata, a firma del dott. ing. Pierpaolo Lombardi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 22297 sez. A;
- Elaborati grafici;
 - o Tavola 1 – Planimetria Generale, a firma del dott. ing. Pierpaolo Lombardi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 22297 sez. A, e dell'ing. Massimiliano Sacchetti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina al n. 21 sez. B;
 - o Tavola 2 – Stato di fatto, pianta piano terra sez. A-A, sez. B-B (planimetria e sezioni area triturazione secondaria *ante operam*), a firma del dott. ing. Fabrizio Purchiaroni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo al n. 536 sez. A;
 - o Tavola 3 – Stato di progetto, pianta piano terra sez. A-A, sez. B-B (planimetria e sezioni area triturazione secondaria *post operam*), a firma del dott. ing. Fabrizio Purchiaroni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo al n. 536 sez. A;

VISTA la nota n. 413834 del 11.11.2014 con la quale l'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti ha richiesto formale parere tecnico, relativamente alle richieste della Società, alla Provincia di Viterbo, al Comune di Viterbo, all'ARPA Lazio Sezione di Viterbo, all'ASL di Viterbo Dipartimento di Prevenzione (servizi S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L.);

ACQUISITI, in merito alla richiesta di cui sopra i seguenti pareri:

- Provincia di Viterbo - nota del Settore 8 Servizio bonifica siti contaminati n. 66136 del 28.10.2014, con la quale la stessa ha dichiarato che "*non ha particolari osservazioni sulla documentazione trasmessa anche se chiarisce che in riferimento alla vigente normativa non ha specifiche competenze in merito al procedimento*";
- Comune di Viterbo - nota del Settore VI n. 50807 del 17.10.2014, con la quale lo stesso ha dichiarato che "*lo scrivente non rileva alcuna competenza ambientale in merito agli interventi...*

(omissis)... rispetto ai quali risulta competente ARPA Lazio nell'ambito della verifica del Piano di Monitoraggio e Controllo previsto per tali impianti", ed ha altresì trasmesso la nota n. 8054 del 14.10.2014 del Settore VII relativamente agli aspetti urbanistici per i quali "gli interventi proposti sono compatibili con la Zonizzazione impressa dalla Regione con l'atto di G.R. sopracitato (Deliberazione n. 4104 del 21.7.1999, N.d.R.)";

- ASL Viterbo:
 - S.I.S.P. - nota n. 49227 del 24.10.2014 con la quale lo stesso Servizio ha dichiarato che *"le modifiche/integrazioni all'impianto di che trattasi ed alla relativa autorizzazione richieste dalla Ditta Ecologia Viterbo S.r.l. non modificano il parere favorevole già precedentemente espresso (prot. 53485 del 5.11.2013, N.d.R.)"*
 - S.Pre.S.A.L. – nota n. 49232 del 24.10.2014 con la quale lo stesso Servizio ha dichiarato che *"non sono emersi elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento fermo restando che la ditta richiedente (Ecologia Viterbo s.r.l.) dovrà procedere ad una rivalutazione dei rischi che tenga in debito conto delle modifiche al ciclo produttivo così come notificate con i documenti in atti"*.
- ARPA Lazio – Direzione tecnica, nota n. 27754 del 2.4.2015, con la quale l'Agenzia ha comunicato di restare *"a disposizione per quanto di competenza, qualora richiesto, per l'espressione del parere per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e dell'emissioni nell'ambiente, ai sensi dell'art.29-quater c. 6 del D.Lgs. 152/06 s.m.i."*;

CONSIDERATO che l'impianto de quo è soggetto alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che, il medesimo decreto all'art. 5 comma 1 lett. l-bis) definisce *"modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa"*;

RIASSUNTE di seguito le valutazioni in merito ai punti sopra elencati oggetto di istanza di modifica da parte della Società:

Richiesta I.

La Società intende ricorrere all'istituto del deposito temporaneo per i seguenti rifiuti, identificati dai sotto elencati CER, prodotti dall'impianto:

19.05.01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata;

19.05.03 compost fuori specifica;

19.12.02 metalli ferrosi;

19.12.10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti);

19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11.

16.10.02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01 (acque di prima pioggia);

12.03.01* soluzioni acquose di lavaggio (acque lavaggio automezzi).

Relativamente alla identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, l'art. 183 c. 1 lett. bb) stabilisce al p. 3) che *"il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche"*, pertanto, considerato che l'impianto in esame è assoggettato dalla disciplina di AIA, si deve fare riferimento quali "norme tecniche" alle Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili (MTD o BAT) per gli impianti di produzione di CDR, di cui al DM 29.1.2007 ed in particolare al paragrafo E.4.2

“Ricezione e stoccaggio”. In tale paragrafo è previsto che “lo stoccaggio di matrici ad alta putrescibilità (RU indifferenziati o residui, frazioni di lavorazioni intermedie o finali ad elevata contaminazione da organico) devono essere:

- realizzate al chiuso;
- dotate di pavimento in calcestruzzo impermeabilizzato;
- dotate di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell’aria esausta;
- dotate di sistemi di raccolta degli eventuali percolati.

Elevate quantità di rifiuti combustibili ... (omissis)... devono essere stoccate in modo da ridurre il rischio incendi (possibilmente imballati fino al trattamento)” mentre “lo stoccaggio di rifiuti a bassa putrescibilità (frazioni secche derivanti da raccolta differenziata, frazioni di lavorazioni intermedie o finali a bassa contaminazione da organico quali metalli, inerti, RU essiccati o bioessiccati) devono essere:

- realizzate almeno sotto tettoia o all’aperto in cassoni chiusi;
- dotate di pavimentazione realizzata in asfalto o in calcestruzzo;
- dotate di sistemi di raccolta delle acque di lavaggio delle aree stesse.”

Ritenuto, per quanto riportato dalle BAT, di poter assentire alla richiesta di identificazione delle aree dedicate al deposito temporaneo solo per quanto riguarda i seguenti rifiuti prodotti dall’impianto identificati dai codici CER:

19.12.02 metalli ferrosi, all’aperto purché in cassoni scarrabili chiusi;

19.12.10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti), all’aperto purché opportunamente imballati da film plastico;

Mentre per quanto riguarda i rifiuti generati dalla attività connesse: CER 16.10.02 (acque di prima pioggia) e CER 12.03.01* (acque lavaggio automezzi), si vedano i successivi punti 3 e 5.

Richiesta 2.

La richiesta può essere assentita in quanto la sostituzione di macchinari esistenti con macchinari a più basso impatto ambientale, ai sensi del punto 3.2.1 della DGR 239/2008 e s.m.i., non è considerata una variante sostanziale. L’installazione del macchinario, comunque, comporta delle modifiche strutturali per le quali si necessita del parere sulle modifiche alle opere edili da parte del Genio Civile.

Richiesta 3.

La richiesta può essere assentita a condizione che la Società ottenga, relativamente alla tensostruttura, i necessari titoli abilitativi. Per quanto riguarda la possibilità di accumulare le acque di lavaggio degli automezzi, questo dovrà avvenire in apposito serbatoio munito di idoneo bacino di contenimento, le acque derivanti dovranno essere gestite come rifiuto, CER 12.03.01*, in regime di deposito temporaneo secondo le modalità previste dall’art 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e conferite presso impianti di smaltimento autorizzati.

Richiesta 4.

La richiesta può essere assentita a condizione che la Società ottenga, relativamente alla tettoia ed alla tensostruttura, i necessari titoli abilitativi.

Richiesta 5.

La richiesta può essere assentita in quanto gli interventi proposti rappresentano una miglioria del sistema di gestione delle acque di prima pioggia. Per quanto riguarda la possibilità di accumulare le acque di prima pioggia provenienti dall’area antistante la sezione di ricezione, questo dovrà avvenire in apposito serbatoio munito di idoneo bacino di contenimento, le acque derivanti dovranno essere gestite come rifiuto, CER 16.10.02, in regime di deposito temporaneo secondo le modalità previste dall’art 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e conferite presso impianti di smaltimento autorizzati.

Richiesta 6.

Si prende atto della Procedura Operativa proposta dalla Società ed allegata all'istanza e della relativa identificazione della zona di stoccaggio delle origini delle positività radiometriche isolate in fusti, in attesa di trattamento identificata nel documento in parola.

Richiesta 7.

Non si rilevano motivi ostativi all'installazione di container ad uso spogliatoio e servizi igienici per ditte esterne.

VISTA la Perizia tecnica asseverata, a firma del dott. ing. Pierpaolo Lombardi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 22297 sez. A, allegata alla documentazione presentata, attestanti la non sostanzialità delle richieste avanzate dalla Società, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i. nonché del punto 3.2.1 della D.G.R. n. 239/2008;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le proposte avanzate dalle Società sono da considerare quali modifiche non sostanziali in quanto non comporterebbero effetti negativi e significativi sull'ambiente, e che le stesse non prevedono incrementi di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia medesima previste all'All. VIII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO, inoltre, che le modifiche in questione risultano non sostanziali anche per ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i. e al relativo paragrafo delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. del Lazio n. 239/2008, ovvero non prevede in particolare:

- incrementi dei quantitativi di rifiuti autorizzati in ingresso superiori al 10%;
- variazioni nelle modalità di gestione dell'impianto rispetto a quanto autorizzato;
- nuovi CER in ingresso con caratteristiche merceologiche dissimili da quelli già conferiti.

RITENUTO, pertanto che, si possa assentire alle richieste di modifiche non sostanziali avanzate dalla Ecologia Viterbo S.r.l. come nel seguito meglio specificato;

ACQUISITA la quietanza di pagamento relativa agli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. 956/2009 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente atto ad assentire la richiesta di modifica non sostanziale sopra citata secondo le successive disposizioni

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

- I. di approvare le modifiche non sostanziali proposte dalla Ecologia Viterbo S.r.l., con sede legale in Roma in via Atto Tigri n. 11 - P.IVA: 01469401002 ed impianto in località Casale Bussi nel comune di Viterbo, relativamente a quanto di seguito indicato:
 - I.1 identificazione delle aree destinate a deposito temporaneo per i rifiuti prodotti in impianto, nelle aree sotto riportate indicate nella Tavola I – Planimetria Generale, allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale:

Area	CER	Superficie	Quantità	Prescrizione
B	19.12.10	900 m ²	1600 t	il rifiuto dovrà essere imballato e filmato
C	19.12.10	785 m ²	1200 t	il rifiuto dovrà essere imballato e filmato
E	19.12.02	100 m ²	50 t	in appositi cassoni chiusi
F	16.10.02	10 m ²	15 m ³	in apposito serbatoio dotato di bacino di contenimento
G	12.03.01*	10 m ²	10 m ³	in apposito serbatoio dotato di bacino di contenimento

La possibilità di ricorrere al deposito temporaneo nelle Aree B, C ed E per i rifiuti sopra indicati è subordinata alla realizzazione del “secondo intervento” proposto nella Relazione tecnica a corredo dell’istanza relativo all’ottimizzazione della gestione delle acque di prima pioggia di cui al successivo punto 1.5; inoltre la Società dovrà garantire di avviare ad operazioni di recupero o smaltimento i rifiuti sopra indicati nel rispetto dei vincoli temporali o quantitativi previsti dall’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativi al deposito temporaneo;

- 1.2 realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di triturazione secondario con rimozione dell’attuale mulino Williams e sua sostituzione con tritratore Doppstadt modello DW306 Ceron; per le modifiche strutturali necessarie a tale sostituzione la Società dovrà subordinatamente ottenere l’autorizzazione da parte del Genio Civile;
- 1.3 installazione di una tensostruttura sull’area adibita a lavaggio mezzi munita di accumulo delle acque di lavaggio in serbatoio fuori terra con bacino di contenimento;
- 1.4 realizzazione di una copertura della zona di carico CDR/CSS mediante il montaggio di una tettoia sull’uscita del nastro di carico e di una tensostruttura mobile per coprire il semirimorchio e il trattore nella fase di carico del rifiuto;
- 1.5 ottimizzazione della gestione delle acque di prima pioggia mediante la raccolta separata sull’area davanti alla sezione di ricezione con accumulo in serbatoio fuori terra con bacino di contenimento e potenziamento dell’accumulo delle acque di prima pioggia e dell’efficienza depurativa con l’installazione di uno sgrigliatore, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica al cap. 4.5;
- 1.6 adozione del documento “Gestione delle anomalie radiometriche rilevate sui rifiuti in ingresso – Procedura Operativa” Rev. 2 redatto dalla Præneste Consulting in data 25.6.2014;
- 1.7 allestimento di un container ad uso spogliatoio e servizi igienici per ditte esterne così come identificato in Tavola I allegata.

2. di disporre che, il presente atto sostituisca, nella parte in cui risulti difforme, quanto previsto dalla Determinazione n. B0346 del 27.1.2010 e s.m.i. e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente alla stesso;
3. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto con il presente atto, resta fermo quanto stabilito dalla Determinazione n. B0346 del 27.1.2010 e s.m.i.;
4. di stabilire che il presente atto non esime la Società ad acquisire, relativamente alla realizzazione di strutture edilizie comunque denominate, i necessari titoli abilitativi da parte degli Enti preposti al loro rilascio;
5. di demandare al procedimento di riesame dell'AIA dell'impianto in parola, il cui avvio è stato comunicato con nota n. 148505 del 17.3.2015, la valutazione della richiesta di ulteriori aree di deposito temporaneo per i CER 19.05.01, CER 19.05.03 e CER 19.12.12 qualora la Società proponga delle soluzioni che rispettino le norme tecniche individuate dalle BAT di riferimento.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ecologia Viterbo S.r.l. e trasmesso all'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Viterbo, alla Provincia di Viterbo, al Comune di Viterbo nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D.Lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Allegati:

Tavola I – Planimetria Generale, a firma del dott. ing. Pierpaolo Lombardi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 22297 sez. A, e dell'ing. Massimiliano Sacchetti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina al n. 21 sez. B

Il Direttore Regionale

Arch. Manuela Manetti